Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 276 del 22 novembre 1941-XX

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cattedre per gli Istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico.

Esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di interprete di ruolo di gruppo B nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esami di abilitazione in via straordinaria all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cattedre per gli Istituti dell'Ordine medio dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e in particolar modo il suo art. 5;

Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-IV, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi esami di Stato nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186, con i quali si approvano i programmi stabiliti per i concorsi esami di Stato nei predetti Istituti e Scuole;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922 e il R. decreto 27 settembre 1931-IX, n. 2218, circa i provvedimenti a favore di vincitori compresi nella 1ª categoria di mutilati ed invalidi a causa della guerra ed assimilati e per i superdecorati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, contenente disposizioni concernenti i concorsi speciali a cattedre di scuole medie;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i Regi decreti 25 febbraio 1935-III, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1843, che estendono agli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma i benefici riservati nei concorsi agli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai combattenti dell'attuale guerra le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concessioni ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sull'istituzione della Scuola media;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1941, n. 292, relativo all'approvazione delle nuove tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico;

Vista la circolare n. 9255 - 4.2.1.3.1 del 4 marzo 1941-XIX, della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante i posti che devono essere riservati ai richiamati alle armi;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941-XIX, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 15 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi generali a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

1) Ordine medio

Tabelle	CLASSI DI CONCORSI — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	No Cattedre da mettere a concorso
1	* **Italiano, latino, storia e geografia.**	*Istituti dell'ordine medio.*	754	scritta, orale	754
2	* **Matematica. . .**	*Istituti dell'ordine medio*: Matematica.	198	scritta, orale	198
3	* **Disegno. . . . .**	*Istituti dell'ordine medio*: Disegno.	97	grafica	97

2) Ordine superiore classico

Tabelle	CLASSI DI CONCORSI — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	No Cattedre da mettere a concorso
1 cl.	* Italiano, latino, greco storia e geografia.	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	210	scritta, orale	210
2 cl.	* Lettere classiche.	*Liceo*: Lettere greche e latine.	50	scritta, orale	50
3 cl.	* Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale (corso superiore)*: Lingua e lettere italiane e storia.	30	scritta, orale	30
4	* Lettere italiane e latine e storia.	a) *Liceo*: Lettere italiane e latine.	45	due prove scritte (una in lingua italiana e l'altra in lingua latina) prova orale	120
		b) *Liceo scientifico*: Lettere italiane e latine.	25		
		c) *Istituto Magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	50		
5	* Filosofia e storia.	a) *Liceo*: Filosofia, storia ed economia politica.	44	scritta, orale	
		b) *Liceo scientifico*: Storia, filosofia ed economia politica.	13	—	97
		c) *Istituto magistrale*: Filosofia e pedagogia-	40	—	
6 a	** Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di primo grado.	a) *Ginnasio*: Lingua francese.		due prove scritte prova orale	
		b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua francese.		—	
6 b	** Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di primo grado.	a) *Ginnasio*: Lingua inglese.		due prove scritte prova orale	
		b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua inglese.		—	
6 c	** Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di primo grado	a) *Ginnasio*: Lingua tedesca.		due prove scritte prova orale	
		b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua tedesca.		—	

Tabelle	CLASSI DI CONCORSI — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	N° Cattedre da mettere a concorso
6 d	** Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di primo grado	a) *Ginnasio*: Lingua spagnuola		due prove scritte prova orale	
		b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua spagnuola.		—	
6 e	** Lingua e letteratura slovena negli Istituti medi di primo grado	a) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua slovena.		due prove scritte prova orale	
7 a	** Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di secondo grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura francese.		due prove scritte prova orale	
7 b	** Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di secondo grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura inglese.		due prove scritte prova orale	
7 c	** Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di secondo grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura tedesca.		due prove scritte prova orale	
7 d	** Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di secondo grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura spagnuola.		due prove scritte prova orale	
8	** Matematica . .	*Ginnasio isolato*: Matematica.		scritta, orale	
9	* Matematica e fisica	a) *Liceo*: Matematica e fisica.	30	scritta, orale	
		b) *Liceo scientifico*: Matematica e fisica.	5	—	79
		c) *Istituto magistrale*: Matematica e fisica.	44	—	
10	* Scienze naturali, chimica e geografia	a) *Liceo*: Scienze naturali, chimica e geografia.	18	orale	
		b) *Liceo scientifico*: Scienze naturali, chimica e geografia.	8	—	44
		c) *Istituto magistrale*: Scienze naturali, geografia ed igiene.	18	—	
11	* Disegno	a) *Liceo scientifico*: Disegno.	2	grafica, orale	7
		b) *Istituto magistrale*: Disegno	5	—	
12	** Musica e canto	*Istituto magistrale*: Musica e canto corale.		scritta, orale	
13	** Maestra giardiniera	*Istituto magistrale*: Maestra giardiniera.		scritta, orale	
14	** Storia dell'arte	—		orale	

3) Ordine superiore tecnico.

Tabelle	CLASSI DI CONCORSI — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	No Cattedre da mettere a concorso
A	* I. Italiano, storia geografia e cultura fascista	*Scuola tecnica agraria*: Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	2	scritta, orale	2
A	* II. Lettere italiane e storia	*Istituti tecnici*: Lettere italiane e storia.	26	scritta, orale	26
A	* III. Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Lettere italiane.	2	scritta, orale	2
A	* V. Lingua e letteratura inglese, eer cattedre di ruolo A	*Istituto tecnico* (corso superiore): Lingua inglese.	2	due prove scritte prova orale	2
A	* VI. Matematica	*Istituto tecnico industriale*: Matematica.	4	scritta, orale	4
A	* VII. Matematica e fisica	*Istituto tecnico commerciale*: Matematica e fisica.	12	scritta, pratica orale	12
A	* VIII. Chimica e merceologia	*Istituto tecnico commerciale*: Chimica e merceologia, chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni.	7	scritta, pratica orale	7
A	* IX. Scienze e merceologia	*Scuola tecnica commerciale*: Scienze naturali, fisica e merceologia.	3	pratica, orale	3
A	* XI. Costruzioni e disegno di costruzioni	*Istituto tecnico per geometri* (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.	10	scritta, pratica orale	10
B	* I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	*Scuola tecnica agraria*: Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industria agraria e caseificia.	5	scritta, pratica orale	5
C	* I. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	*Istituto tecnico agrario*: Scienze naturali, geografia e patologia vegetale. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale e dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.	2	scritta, pratica orale	2
C	* II. – Chimica o industrie agrarie.	*Istituto tecnico agrario*: Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.	1	scritta, due prove pratiche, orale	1
C	* IV. – Agricoltura.	*Istituto tecnico agrario*: Agricoltura. Agricoltura economia ed estimo rurale. Agricoltura economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. Agricoltura, colture irrigue.	1	due prove scritte, pratica, orale	1
C	* V. – Economia ed estimo rurale.	*Istituto tecnico agrario*: Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana.	1	due prove scritte, pratica, orale	1

Tabelle	CLASSI DI CONCORSI — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	No Cattedre da mettere a concorso
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco.			
C	* XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario*: Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica viticolo-enologica, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.	2	scritta, grafica orale	2
D	* II. - Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale*: Elementi di elettrotecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici; apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni; disegno di schemi; tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	3	scritta, pratica orale	3
D	* IV. - Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale*: Meccanica e macchine; disegno professionale.	12	scritta, grafica orale	12
D	* VIII. - Tecnologia e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale*: Tecnologia; laboratorio tecnologico. Tecnologia; laboratorio tecnologico; disegno professionale.	3	scritta, grafica orale	3
E	* III. - Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Elettrotecnica; laboratorio di elettrotecnica.	1	scritta, pratica orale	1
E	* V. - Meccanica, macchine, disegno relativo.	*Istituto tecnico industriale*: Meccanica. - Meccanica e disegno. - Macchine; laboratorio di macchine; disegno. - Meccanica; macchine; laboratorio di macchine - Macchine, laboratorio di macchine. - Meccanica; macchine; disegno.	4	scritta, grafica orale	4
E	* VI. - Disegno tecnico.	*Istituto tecnico industriale*: Disegno.	3	scritta, grafica orale	3
E	* VII. - Aerotecnica.	*Istituto tecnico industriale*: Aerotecnica, costruzioni aeronautiche. Disegno di costruzioni aeronautiche.	1	scritta, grafica orale	1
E	* VIII. - Chimica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Chimica: chimica e laboratorio di chimica; chimica analitica; chimica; analisi chimica generale, elettrochimica; chimica generale ed inorganica; analisi chimica generale; laboratorio chimico, esercitazioni di analisi chimica; analisi chimica generale e laboratorio chimico.	1	scritta, pratica orale	1

Tabelle	CLASSI DI CONCORSI — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	N° Cattedre da mettere a concorso
E	* **XIII. – Tecnologia meccanica e laboratorio.**	*Istituto tecnico industriale*: Tecnologia meccanica; laboratorio tecnologico.	4	**scritta, pratica orale**	4
E	* **XV. – Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.**	*Istituto tecnico industriale*: Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni; laboratorio tecnologico edile; resistenza dei materiali; estimo.	1	scritta, grafica orale	1
F	* **I. – Computisteria e pratica commerciale.**	*Scuola tecnica commerciale*: Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	14	**scritta, orale**	14
G	* **I. – Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	*Istituto tecnico commerciale*: Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. Scienze naturali e fisiche, tecnologia industriale.	15	**scritta, pratica orale**	15
G	* **IV. – Ragioneria e tecnica commerciale.**	*Istituto tecnico commerciale*: Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, dogane e trasporti: computisteria, ragioneria ed esercitazioni; tecnologia commerciale; trasporti e dogane; ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare.	5	**scritta, orale**	5
G	* **V. – Materie giuridiche ed economiche.**	*Istituto tecnico commerciale*: Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto; economia politica, elementi di scienze finanziarie e statistica.	3	due prove scritte orale	3

Tabelle	CLASSI DI CONCORSI — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	N° Cattedre da mettere a concorso
		Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria statistica.			
H	* I. – Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri*: Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale; estimo catastale; contabilità dei lavori.	11	due prove scritte orale	11
H	* II. – Topografia.	*Istituto tecnico per geometri*: Topografia e disegno topografico.	8	**scritta, grafica orale**	8
I	** I. – Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale.		**scritta, orale**	
I	** **II. – Fisica, elementi di chimica e di macchine.**	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	1	**scritta, pratica orale**	1
I	* III. – Astronomia e navigazione.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia.		scritta, orale	
I	* IV. – Attrezzatura e manovra.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	1	**scritta, orale**	1
I	* V. – Macchine marine e disegno.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	1	**scritta, grafica orale**	1

Tabella	Classi di concorsi — * Concorsi ed esami di abilitazione ** Esami di abilitazione	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi dànno accesso	Numero	Prove richieste	N° Cattedre da mettere a concorso
I	* VI. - Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	2	scritta, grafica orale	2
L	* II. - Disegno . .	*Scuola professionale femminile*: Disegno, nozioni di storia dell'arte.	2	due prove grafiche orale	2

§ 2. —

I concorsi-esami di Stato hanno non solo lo scopo di conferire le cattedre messe a concorso, ma anche quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ai candidati sforniti del titolo che abbia pieno valore di abilitazione.

Pertanto, i candidati che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ciascuno dei concorsi: tutti i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi nelle prove scritte, o grafiche, o pratiche e nelle prove orali, e sono sprovvisti di titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi di concorso cui avranno partecipato.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella 3ª colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *A*); nella 4ª colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *B*); nella 5ª colonna i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati abilitati, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *B*; nella 6ª colonna, gli insegnamenti e gli istituti per i quali i diplomi di abilitazione sono validi.

I candidati provvisti di uno dei titoli di categoria *B*, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre indicate per ognuno dei concorsi nell'elenco di cui al paragrafo 1, ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio; a tali candidati non è consentito di presentarsi a concorsi soltanto ai fini del conseguimento della cattedra.

Essi sono tenuti al pagamento della tassa di esame di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa stessa:

1) i candidati appartenenti a famiglie composte di sette o più figli nati vivi e di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVII n. 224);

2) i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183).

E' concesso altresì l'esonero della metà tassa ai candidati appartenenti a famiglie composte di cinque o sei figli nati vivi e di nazonalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224).

La tassa suddetta si paga all'Erario, a mezzo di versamento fatto direttamente (e non a mezzo vaglia), ad un procuratore del Registro, che ne rilascia apposita ricevuta su mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda di ammissione al concorso-esame di Stato.

Ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, le donne sono ammesse a tutti i concorsi-esami di Stato.

Ai fini dell'assunzione in ruolo le donne sono escluse dai concorsi delle seguenti classi:

Classe II Cl. — Lettere classiche nei licei;

Classe IV — Lettere italiane e latine e storia nei licei e negli istituti magistrali;

Classe V — Filosofia e storia per le sole cattedre di liceo classico e scientifico;

A. I Tec. — Italiano, storia, geografia e cultura fascista;
A. II Tec. — Lettere italiane e storia negli istituti tecnici superiori;
A. III Tec. — Lettere italiane negli istituti tecnici nautici e commerciali;
A. VI Tec. — Matematica negli istituti tecnici industriali;
A. XI Tec. — Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri;
B. I Tec. — Scienze fisiche, naturali e industrie agrarie nelle Scuole tecniche agrarie;
C. I Tec. — Scienze naturali, e geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari;
C. II Tec. — Chimica e industrie agrarie negli istituti tecnici agrari;
C. IV Tec. — Agricoltura negli istituti tecnici agrari;
C. V Tec. — Economia ed estimo rurale negli istituti tecnici agrari;
C. XIV. — Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria negli istituti tecnici agrari;
D. II — Elettrotecnica;
D. IV — Meccanica e disegno professionale;
D. VIII — Tecnologia e disegno professionale,
E. III — Elettrotecnica e laboratorio;
E. V — Meccanica, macchine e disegno relativo;
E. VI — Disegno tecnico;
E. VII — Aerotecnica;
E. VIII — Chimica e laboratorio;
E. XIII — Tecnologia meccanica e laboratorio;
E. XV — Tecnologia delle costruzioni,. impianto del cantiere ed estimo;
G. IV — Ragioneria e tecnica commerciale;
G. V — Materie giuridiche ed economiche;
H. I — Agronomia ed estimo;
H. II — Topografia;
J. II — Fisica, elementi di chimica e di macchine;
J. IV — Attrezzatura e manovra;
J. V — Macchine marine e disegno;
J. VI — Teoria e costruzione della nave.

Ai fini dell'assunzione in ruolo gli uomini sono esclusi dal concorso di disegno nelle Regie scuole professionali femminili (classe L. II).

Gli esami di abilitazione della classe XIV (maestra giardiniera) sono riservati esclusivamente alle donne.

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

Salvo le eccezioni previste. i candidati ammessi ai concorsi in base ad uno dei titoli di categoria *B*, indicati nelle annesse tabelle, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo, quanto all'abilitazione professionale, a meno che non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione al solo fine dell'abilitazione.

I candidati sprovvisti di titolo di categoria *A*, i quali abbiano sostenuto per due volte, con risultato negativo, esami di abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina, o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli solo se siano passate almeno due sessioni di esame dall'ultimo esame negativo. Coloro che trascorse le predette due sessioni, abbiano per la terza volta sostenuto uno stesso esame di abilitazione con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorse altre due sessioni di esami dall'ultimo esame. Agli effetti di tale limitazione, si terrà conto della non conseguita abilitazione in esami sostenuti in classi di concorsi corrispondenti, a norma della annessa tabella *N*.

§ 3.

Limiti di età.

Il limite di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine superiore tecnico; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli istituti dell'Ordine superiore classico, e dell'Ordine medio.

Il limite massimo di età è di 40 anni compiuti alla data del bando; è di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio non isolato all'estero, hanno partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 - Anno XIV, e per coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età, di 40 o di 45 anni, è aumentato di 4 anni, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti di istruzione media, in attesa della nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923-I, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti anzidetti;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o d'incaricato in Regi istituti di istruzione media, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità d'impiegati civili statali di ruolo;

h) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti tecnici nautici, a sensi degli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928-VI, n. 1954;

i) coloro che non abbiano potuto sostenere le prove scritte o grafiche nei concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934 - Anno XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi, o, comunque, a causa del servizio militare (art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* e con tutti gli altri previsti in questo paragrafo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

I candidati che partecipano ai soli esami di abilitazione sono ammessi anche se abbiano superato i limiti massimi di età anzidetti.

§ 4.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, anno del conseguimento e Istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe di concorso a cui agli chiede di partecipare, il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni o documenti causata da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni sui mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali del Fasci all'estero; nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata interrotta e che tuttora perdura e dovrà essere vistato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi ai concorsi a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina in ruolo sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione di aver ottenuto la iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina in ruolo;

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale e i cittadini albanesi;

d) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. (Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole). Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve indicare se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia del foglio matricolare e dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A.O. o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero, o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto. I candidati che non abbiano prestato servizio militare, anche se riformati, dovranno produrre un documento che ne dichiari il motivo, o, comunque, la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonne 3ª e 4ª) annesse al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925-IV, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1923-I, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultano da questi.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o di istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

m) ricevuta (mod. 72-A) rilasciata da un procuratore del Registro e non vaglia postale, del pagamento della tassa di esame di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909) quando il candidato partecipi al concorso-esame di Stato in base a uno dei titoli di categoria *B*, o istanza in carta libera per ottenere l'esonero.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al paragrafo 2);

n) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il concorrente conseguì la laurea o il diploma, attestante se egli abbia sostenuto esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti. Detto certificato dev'essere prodotto soltanto dai concorrenti non ancora abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per il gruppo di materie cui concorrono;

o) nel caso di concorrente già abilitato, diploma originale, o certificato relativo alla conseguita abilitazione allo insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale;

p) dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

q) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

r) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dai candidato di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

§ 5.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale. E' ammesso soltanto il riferimento ai documenti non scaduti presentati per i concorsi-esami di Stato e speciali indetti con i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939-XVII e 26 febbraio 1940-XVIII e poi sospesi.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *n*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Coloro che trovandosi nelle condizioni del precedente comma concorrono a cattedre di scuole o istituti tecnici sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione. Coloro che intendono partecipare a più concorsi-esami di Stato devono presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; ad ogni domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di L. 200, eventualmente dovuta, di cui alla lettera *m*) del precedente paragrafo o istanza in carta libera per ottenere l'esonero; una sola delle domande, però, deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre dovrà essere allegato, oltre la ricevuta della tassa anzidetta o l'istanza in carta libera per ottenere l'esenzione, l'elenco dei documenti e titoli prodotti, con dichiarazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito ed i titoli.

I documenti di cui al paragrafo 4 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso. Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con ** nell'elenco di cui al paragrafo 1) devono unire alla domanda i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità;

b) il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica legalizzata);

c) la ricevuta della tassa di esami mod. 72-*A* o l'istanza per ottenere l'esenzione (giusta le norme di cui alla lettera *m*) del paragrafo 4);

d) se del caso il certificato di cui alla lettera *n)* del paragrafo 4.

Ai documenti elencati nel paragrafo 4, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengono opportuni nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte o dattilografate. I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

I certificati di servizio, se rilasciati da Istituti di istruzione media o primaria, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie di Istituti universitari o di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non poterono sostenere le prove orali dei concorsi banditi dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 15 ottobre 1934-XII, perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, e che vogliono avvalersi del beneficio previsto in detto articolo, devono farne regolare domanda entro il termine di cui al successivo paragrafo 7, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare, attestante di non aver potuto sostenere dette prove orali per le cause suindicate ed eventualmente tutti gli altri documenti se ne abbiano ottenuta la restituzione.

§ 6.

Norme particolari per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra, orfani e congiunti di morti in guerra e categorie di candidati assimilati.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di un decimo dei posti messi a concorso), e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090 (diritto di precedenza nella nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria), gli ex combattenti in genere, che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923-I, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base alla idoneità conseguita con 70 su 100), e coloro che si trovano nelle condizioni previste nel R. decreto 27 settembre 1923-I, n. 2218, debbono dimostrare tale loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, oppure con la presentazione dello stato di servizio militare, o della copia del foglio matricolare (integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni delle autorità militari, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923-I, numero 77, e dei brevetti, delle decorazioni ed encomi conseguiti).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923-I, n. 2218, e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi. Anche le vedove dei caduti per la causa nazionale cui sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e 12 giugno 1931-IX, numero 777, tutte le disposizioni concernenti le vedove di guerra, devono documentare questa loro condizione; lo stesso valga per le vedove dei caduti nelle operazioni militari in A. O., per le vedove dei caduti nelle operazioni militari in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e per le vedove dei caduti nell'attuale guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di mertio, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I candidati iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e gli insigniti di brevetto di ferita per la causa fascista ed i Sansepolcristi, per giovarsi delle disposizioni del 2° comma dell'art. 60 del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, numero 1185, del R. decreto 26 febbraio 1935-XIII, n. 270, del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1843, e del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, devono attenersi al disposto di cui alla lettera *a)* del paragrafo 4.

§ 7.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - entro 90 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di corredarla dei relativi documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parti di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal paragrafo 4° dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Il Ministero decide dell'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re. In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato s'intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche d'esame che avranno luogo solamente a Roma, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I locali in cui si terranno le prove scritte e grafiche saranno indicati nell'albo del Ministero.

§ 8.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

I titoli sono valutati prima delle prove orali o pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Il servizio d'insegnante è computabile fra i titoli se prestato in Istituti Regi, pareggiati o parificati, tanto come professori di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi. Il servizio prestato in istituti parificati è però computabile solo nei concorsi a cattedre negli istituti dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine medio.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923-I, numero 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei Convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutori in Convitti nazionali sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Tutte le prove scritte, grafiche o pratiche e orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali e con le norme che saranno tempestivamente rese note con avviso nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le prove scritte, grafiche e pratiche, hanno inizio alle ore 8.

Il numero, la specie, e le modalità generali e particolari delle prove di esame, per le singole classi di concorso, sono stabilite dai Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1469, 20 luglio 1934-XII, n. 1186, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni.

Le prove del concorso-esame di Stato d'italiano, latino, storia e geografia negli istituti dell'ordine medio (concorso risultante dalla fusione avvenuta fra le classi 1 e *B*. 1 prima esistenti e dichiarate corrispondenti a norma della tabella *N* allegata al presente bando) vertono su i programmi approvati con R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489. Quelle dei concorsi-esami di Stato di matematica e di disegno negli istituti dell'ordine medio vertono sui programmi approvati con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per i concorsi a cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione e per la abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi: lettere classiche; lettere italiane e storia; lettere italiane e latine e storia e lingua e letteratura straniera negli Istituti medi di secondo grado, approvati con Regio decreto 12 gennaio 1934-XII, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934-XII, n. 31, e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 8 del 20 febbraio 1934-XII.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni ne devono fare espressa dichiarazione e devono presentarsi al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) il giorno prima dell'inizio delle prove per sentire un giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, grafiche e pratiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali. I candidati ammessi alle prove orali e pratiche e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono solamente prove orali e pratiche o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale parte II.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice, o di vigilanza, la tessera di appartenenza al P.N.F. con fotografia, o la carta d'identità, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 9.

Graduatoria.

Per ogni concorso esame di Stato, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli abilitati all'insegnamento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame, i titoli, il servizio militare di ex combattente, le benemerenze per la causa nazionale, tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e dall'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e di cui alla legge 6 giugno 1928-VII, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano almeno riportato sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal comma precedente la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovano nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, e cioè, abbiano durante la guerra 1915-18

prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti, oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, o vedove di caduti per la causa nazionale, oppure risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, o siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o siano Sansepolcristi. Lo stesso valga per coloro che hanno partecipato alle operazioni in A. O. o che in servizio non isolato all'estero hanno partecipato alle operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-Anno XIV, o che abbiano partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto e per le vedove dei caduti nelle operazioni stesse.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge del 21 agosto 1921, n. 1321, dell'art. 66 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930-XIII, n. 154, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie nell'A.O., per le operazioni militari all'estero, per le operazioni di guerra dell'attuale conflitto, che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguiti nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno settanta su cento, sino a che sia raggiunta la porzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci) tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita. Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e che abbiano conseguito nei modi suddetti una votazione complessiva di almeno 70/100 (legge 20 marzo 1940-XVIII n. 233).

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori, e la seconda eventuale degli ex combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei Regi decreti 18 luglio 1932-X, n. 1045, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, e in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati entro 90 giorni dall'approvazione delle graduatorie, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a bando.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, s'indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, o per la causa nazionale, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 e nelle operazioni in A.O. o in servizio non isolato all'estero o nell'attuale guerra o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi, e quali appartengano all'Unione fascista delle famiglie numerose.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *B* delle annesse tabelle e che abbiano riportato, per ognuna delle prove di esame, un voto non inferiore a sei decimi. Nella predetta graduatoria sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e che siano stati ammessi al concorso in base ad uno dei titoli di categoria *B*.

Nei semplici esami di abilitazione sarà formata la sola graduatoria degli abilitati, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato per ognuna delle prove di esame un voto non inferiore ai sei decimi.

§ 10.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione all'insegnamento medio.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, di cui alla quinta colonna delle tabelle annesse al presente bando, devono farne domanda su carta legale da L. 6, al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - allegandovi una marca da bollo per tassa fissa da L. 6. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato: il nome, il cognome, la paternità, il luogo e data di nascita, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione. Coloro che sono provvisti di laurea o diploma conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, devono inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931-IX, numero 1227, allegare alla domanda per il rilascio dei diplomi la ricevuta della tassa di L. 250 (per le Opere universitarie) versata all'Università o all'Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio con l'indicazione esatta dell'abilitazione conseguita.

§ 11.

Riduzioni di viaggio accordate ai candidati e modalità relative.

Ai candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle FF. SS. Essi devono provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, presentando domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie.

La concessione della riduzione ferroviaria non si applica ai candidati già abilitati i quali partecipano ai concorsi al solo fine del conseguimento della cattedra.

§ 12.

A favore dei richiamati alle armi si riservano un numero di cattedre uguale a quelle messe a concorso con il presente bando da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

§ 13.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 18 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

TABELLE DEI CONCORSI-ESAMI DI STATO

per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine Medio

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Italiano, latino, storia e geografia. **	***Istituti dell'Ordine medio*:** Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1553, o al regolamento 9 dicembre 926 n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere, o diploma di abilitazione di italiano, latino, storia e geografia e cultura fascista rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art 326 del T. unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia o di lettere italiane storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia.	Diploma di italiano latino, storia geografia	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
* II. Matematica. **	***Istituti dell'Ordine medio*.** Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *e*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria, o in discipline nautiche.	Diploma di primo grado in matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

** Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame, 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciate in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *e*) laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *f*) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze e alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Laurea in ingegneria chimica, o in ingegneria aeronautica o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche.		
* III. Disegno. **	*Istituti dell'Ordine medio:* Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamnto del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533 o 9 dicembre 1926 n. 2480 o al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (articolo 68 Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123). *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924) salvo il caso previsto alla lettera *b*) dalla precedente colonna).	Diploma di disegno.	Disegno in tutte le scuole ed istituti di istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali).

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

** Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice 75 sono attribuiti alle prove di esame, 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il regio politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di Agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine superiore classico, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I cl. Italiano, latino, greco, storia e geografia. ****	*Ginnasio:* Lingua italiana, latina e greca storia e geografia.	a) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 9 dicembre 1926 n. 2480 o 21 marzo 1935, n. 359. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 entro il 31 dicembre 1925	a) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
II cl. Lettere classiche.	*Liceo:* Lettere greche e latine.	a) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o 21 marzo 1935, n. 359. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. b) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
* III cl. Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale:* (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane, storia e geografia	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. o al R. decreto 26 aprile 1930, n.485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia e cultura fascista o di lettere italiane o di storia e geografia, o di lettere classiche.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nei caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

**** Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 2909 entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di Magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degl'istituti superiori di magistero femminile. *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate dalle Facoltà di Magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938 XVI, n. 1652.		
IV. Lettere italiane e latine e storia.	*Liceo*: Lettere italiane e latine. *Liceo scientifico*: Lettere italiane e latine. *Istituto magistrale*: (corso superiore) Lingua e lettere latine e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino storia e geografia, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI n. 1652.		
* * V. Filosofia e storia.	*Liceo*: Filosofia, storia ed economia politica. *Liceo scientifico*: Storia, filosofia ed economia politica. *Istituto magistrale*: Filosofia e pedagogia.	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n 485, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 21 marzo 1935-XII, n. 359), di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative. *c*) Diploma di filosofia e pedagogia o di italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media: economia politica nei licei e nei licei scientifici.
VI. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 1° grado.	*Ginnasio*: Lingua straniera *Istituto magistrale* (corso inferiore): lingua straniera.		*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di 1° e 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nei diplomi, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo (fatta eccezione per le cattedre dei licei e licei scientifici).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile. *h*) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603;		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime.		
			m) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			n) Laurea in lingue e letterature straniere o in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-Anno XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652.		
			o) Laurea in lingue moderne rilasciata dal R. Istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.		
			p) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dal R. istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al R. decreto 30 settembre 1938-Anno XVI, n. 1652.		
			q) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee o in scienze coloniali rilasciata dal R. istituto superiore orientale di Napoli in base al riordinamento didattico disposto con R. decreto 29 aprile 1937-XV, n. 792.		
			r) Laurea in economia e commercio.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie o pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati a istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	*Liceo scientifico:* Lingua e letteratura straniera.		a) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o a Regio decreto 21 aprile 1935, n. 359, ne corsi postuniversitari (R. decreto 18 novembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli Istituti superiori di magistero femminile. c) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. f) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925 n. 1603.	Diploma di 2° grado nelle lingua straniere messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma per tutte le scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			g) Laurea in qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *h*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *i*) Laurea in scienze politiche coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908 n. 104, e 28 settembre 1911 numero 1109). *l*) Laurea in lingue e letterature straniere o in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero in base ai Regi decreti: 7 maggio 1936-Anno XIV, n. 882 e 30 settembre 1938 Anno XVI, n. 1652. *m*) Laurea in lingue moderne rilasciata dal R. istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al Regio decreto 7 maggio 1936-XIV, numero 882. *n*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dal R. istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al R. decreto 30 settembre 1938-Anno XVI. n. 1652		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			o) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee o in scienze coloniali rilasciate dal R. Istituto superiore orientale di Napoli in base al riordinamento didattico disposto con il Regio decreto 29 aprile 1937-XV, n. 792. *p*) Laurea in economia e commercio.		
VIII. Matematica.	*Ginnasio isolato*: Matematica.		*a*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dic. 1923, n. 2909, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche, o laurea in ingegneria chimica, ingegneria aeronautica, in chimica industriale, scienze matematiche, in matematica e fisica, scienze naturali, scienze biologiche, in scienze geologiche, o in scienze naturali e chimiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle RR. Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* IX. Matematica e fisica.	*Liceo:* Matematica e fisica. *Liceo scientifico:* Matematica e fisica. *Istituto magistrale:* Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 31 marzo 1935-XVIII, n. 359. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. *a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche o in ingegneria chimica o in ingegneria aeronautica, o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle RR. Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze agli alunni delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
* X. Scienze naturali, chimica e geografia.	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930 n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica, o di chimica e merceologia o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale o in scienze naturali e fisiche o in scienze	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.		naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia o in chimica tecnica, o in geografia, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in scienze geologiche. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle RR. Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920 n. 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.		
* XI. Disegno.	*Liceo scientifico:* Disegno. *Istituto magistrale:* Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il R. Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile. *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*) della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il R. Politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli istituti medi (fatta eccezione delle scuole professionali femminili).

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XII. Musica e canto.	*Istituti magistrali*: Musica e canto.		*a*) Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o di strumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio di musica o diploma superiore in canto (ramo didattico), o diploma di musica e canto parimenti rilasciato da un Conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
*** XIII. Maestra giardiniera.	*Istituto magistrale*: Maestra giardiniera.		*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuole normali in base ai Regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.
XIV. Storia dell'Arte.			*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o (nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea in filosofia. *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* * * Tale esame di abilitazione è riservato esclusivamente alle donne.

Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto

TABELLA *A*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuola tecnica agraria;* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie, industriali e commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. *e*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia e cultura fascista rilasciato in base al R. decreto 27 gennaio 1933, nu-	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diplòma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile o d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di Magistero *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. *h*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di Magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652.	Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		mero 153, congiunto ad una delle lauree e diplomi rilasciati da Università e da Istituti Superiori che siano però comprese fra i titoli di studio di categoria *b*.			
II. Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico agrario, industriale commerciale e per geometri* (corso superiore): Lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933. n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie medie di Regie Scuole minerarie, di Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 192[illegible], n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia, geografia e cultura fascista o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciati in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna, o in materie letterarie. *c*) Laurea in filosofia o in pedagogia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media.
III. Lettere italiane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): *Istituto tecnico commerciale:* (corso superiore): Lettere italiane.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, di lettere o di italiano (lettere italiane) storia o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia o di lettere italiane e storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480) di italiano, storia e geografia. *b*) Diploma di abilitazione di italiano, storia, geografia e cultura fascista o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII n. 1185.	Diploma di lettere italiane.	Lettere italiane in qualunque scuola.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*c*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna; o laurea in materie letterarie. *d*) Laurea in filosofia o in pedagogia. *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.		
***. V. Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo A.	*Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico* (corso superiore): Lingua inglese.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua inglese conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua inglese conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua inglese. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua inglese rilasciato, sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminili.	*a*) Diploma di abilitazione per la lingua straniera diversa dalla inglese conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella inglese conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua inglese rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 2° grado nella lingua inglese.	Lingua e letteratura inglese per tutte le scuole medie e per le scuole secondarie d'avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).
*** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*		
		e) Diploma nella lingua inglese rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *f)* Idoneità in concorso a cattedre di inglese in Regi istituti commerciali industriali e nautici, congiunta a laurea o a uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*d)* Diploma nella lingua inglese rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero. *f)* Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g)* Diploma di grado superiore nella lingua inglese rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *h)* Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella inglese rilasciato agli allievi inscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i)* Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio e in scienze coloniali. *l)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 704 e 28 settembre 1911, n. 1109) *m)* Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero. *n)* Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dalla Facoltà di magistero. *o)* Laurea in lingue moderne, rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			p) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia. *q*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali, o in lingue, letterature e istituzioni europee rilasciata dal Regio istituto superiore orientale di Napoli.		
VI. Matematica.	*Istituto tecnico industriale:* Matematica. *Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Matematica e disegno geometrico. *Istituto tecnico commerciale* (corso superiore): Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (2° grado) o di matematica e fisica, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica in Regi istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico in Regi istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, entro il 31 dicembre 1925 o in scienze matematiche o in matematica e fisica. *d*) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.	Diploma di 2° grado in matematica.	Matematica negli istituti tecnici industriali. Matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici.
* * * * VII. Matematica e fisica.	*Istituto tecnico commerciale* (corso superiore): Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480 o al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* * * * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti industriali, commerciali e nautici congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero (R. decreto 25 novembre 1920 n. 1736). *e*) Laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica. *f*) Laurea in scienze geologiche.		
* * * VIII. Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi di chimica in Regie scuole agrarie medie, in Regie scuole medie minerarie ed in Regi istituti industriali, e di scienze e merceologia nei Regi istituti commerciali congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *d*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica e merceologia.	Chimica e merceologia in qualunque scuola media.
* IX. Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia.	*a*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di scienze e merceologia in regia scuola o in Regio istituto commerciale o in Regia scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze	Diploma di scienze e merceologia.	Scienze naturali e merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

* * * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Scuola professionale femminile: Scienze naturali e merceologia.	*b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. *e*) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185.	naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche. *c*) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1737).		
XI. Costruzioni e disegno di costruzioni.	*Istituto tecnico industriale.* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. *Istituto tecnico per geometri* (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni.	Costruzioni e disegno di costruzioni nei RR. Istituti tecnici industriali e per geometri. Resistenza dei materiali nei Regi Istituti tecnici industriali. Geometria descrittiva e disegno relativo nei Regi Istituti tecnici industriali per minerari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il categoria *b*)

TABELLA B.

Scuola tecnica agraria

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	*Scuola tecnica* a indirizzo agrario: Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche.	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle scuole tecniche a indirizzo agrario.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

TABELLA C_3

Istituto tecnico agrario

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Scienze naturali geografia e patologia vegetale.	*Istituto tecnico agrario:* Scienze naturali, geografia e patologia vegetale. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *c*) Laurea in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche.	Diploma di scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli istituti tecnici agrari.
II. Chimica e industrie agrarie.	*Istituto tecnico agrario:* Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di caseificio e chimica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie. *b*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica e industrie agrarie.	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*), di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.				
IV. Agricoltura.	*Istituto tecnico agrario:* Agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico – casearia. Agricoltura, colture irrigue.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agricoltura di economia ed estimo rurale o di agronomia ed estimo rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di agricoltura.	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia, colture irrigue, negli Istituti tecnici agrari.
V. Economia ed estimo rurale.	*Istituto tecnico agrario:* Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale. contabilità agraria, elementi di diritto	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di economia ed estimo rurale o di agricoltura o di agronomia ed estimo rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di economia ed estimo rurale.	Economia ed estimo rurale contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legislazione e conta-

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*), di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	agrario. economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco.	*d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale, con nozioni di estimo e legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.			bilità in rapporto al tabacco negli Istituti tecnici agrari.
XIV. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea di ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna.	Diploma di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria.	Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo, meccanica agraria, nozioni sulle bonifiche negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo. elementi di topografia e disegno relativo. meccanica agraria. meccanica e costruzioni zootecniche e casearie				

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA D.

Scuola tecnica industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* II. Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali, o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162 congiunta a laurea *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162 congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di elettrotecnica.	Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche, nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
* IV. Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici tessili, minatori.* Meccanica e macchine - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori, o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo, o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto	*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna.	Diploma di meccanica e disegno professionale.	Meccanica e macchine, macchine motrici termiche nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici, tessili, minatori.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica, regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di Magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio o di Regi laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine e laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno o di disegno a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			
* VIII. Tecnologia e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti*: Tecnologia - Laboratorio tecnologico. Tecnologia - Laboratorio tecnolo-	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciati in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di tecnologia nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918 n. 1223 al R. Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia e disegno professionale.	Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti e per meccanici. Elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tec-

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	gico - Disegno professionale. Disegno professionale.	*c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate alla cattedra di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunto a laurea in ingegneria.			niche ad indirizzo industriale per radio apparecchiatori.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

TABELLA E.

Istituto tecnico industriale.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
III. Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle RR. Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223 al R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di RR. Istituti industriali equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di elettrotecnica e laboratorio.	Elettrotecnica, laboratorio e disegno di elettrotecnica, negli istituti tecnici industriali.
V. Meccanica, macchine disegno relativo.	*Istituto tecnico industriale*: Meccanica. Meccanica e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine. Meccanica - Macchine - Disegno. Meccanica - Macchine termiche e disegno Meccanica - Macchine Laboratorio di macchine	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle RR. Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Regia scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918 n. 1223, al R. istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di R. istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica.	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo.	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VI. Disegno tecnico.	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti. Disegno.*	*a*) Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933 n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di disegno tecnico	Disegno negli Istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti.
VII. Aerotecnica.	*Istituto tecnico industriale*: Aerotecnica - Costruzioni aeronautiche - Disegno di costruzioni aeronautiche.	*a*) Diploma di abilitazione di aerotecnica, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso alla cattedra di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche di Regi istituti industriali, equiparata alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 28 settembre 1933, n. 1418, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria aeronautica.	Diploma di aerotecnica	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche negli istituti tecnici industriali.
VIII. Chimica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica - Chimica analitica. Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica Chimica generale ed inorganica - Analisi chimica generale. Laboratorio chimico - Esercitazioni di analisi chimica. Analisi chimica generale e laboratorio chimico.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e laboratorio o di chimica industriale e tintoria e laboratorio, o di chimica e merceologia, rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica e laboratorio.	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisicochimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico, laboratorio di analisi e di elettrochimica, negli istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XIII. Tecnologia meccanica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio.	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli Istituti tecnici industriali.
XV. Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	*Istituto tecnico industriale per edili*: Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo o di costruzioni e disegno di costruzioni, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di RR. Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria civile o in architettura.	Diploma di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	Impianto ed organizzazione del cantiere, tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, estimo, negli Istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *F*.

Scuola tecnica commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Computisteria e pratica commerciale. **	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di R. istituto commerciale, equiparate a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162; alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti dei Regi istituti tecnici commerciali, o idoneità in concorso a cattedre di RR. scuole commerciale equiparate, a norma del R. decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali. *b*) Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104). *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *e*) Diploma di magistero in economia e diritto o diploma di magistero in economia aziendale o laurea in scienze applicate al commercio rilasciati dalle Regie scuole superiori di commercio.	Diploma di computisteria e pratica commerciale.	Matematica, computisteria, calcolo mercantile ragioneria istituzioni di commercio e pratica commerciale nell scuole tecnich commerciali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *a*, qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si

* Dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

** Le donne sono ammesse anche ai fine dell'assunzione in ruolo.

TABELLA *G*.

Istituto tecnico commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
** I. Scienze naturali e geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. Scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *d*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *f*) Laurea in geografia o in scienze geologiche o in scienze biologiche o in scienze naturali o in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica.	Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile e della chimica negli istituti tecnici industriali per geometri).
IV. Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale,	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926. n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali.	Diploma di ragioneria e tecnica commerciale.	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	trasporti e dogane ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare.	e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di R. istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui nella colonna seguente.	c) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906 n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). d) Laurea in scienze economicho-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o laurea in scienze applicate al commercio rilasciate dalle Regie scuole superiori di commercio. e) Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali.		
V. Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica elementi di scienza finanziaria statistica. Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica.	a) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185. b) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio istituto commerciale equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	a) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera b) della colonna precedente. b) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109). c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. d) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in economia e commercio. e) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del Regio istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto d'istruzione tecnica.

(1) I professori di ruolo delle scuole o istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			f) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal Regio istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore. *g*) Laurea in scienze economiche marittime rilasciata da Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *h*) Lauree in scienze politiche politico-amministrative, politico-corporative, politiche economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economiche commerciali economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, statistiche e demografiche, conseguite nelle università ed istituti superiori del Regno.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria*b*).

TABELLA *H*.

Istituto tecnico per geometri

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri*: Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934-XII n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle Regie Scuole agrarie medie congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agronomia ed estimo.	Agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri.
II. Topografia.	*Istituto tecnico per geometri*: Topografia e disegno topografico.	*a*) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di topografia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di trigonometria, topografia e costruzioni in Regi istituti industriali e in Regie scuole medie minerarie congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria salvo il caso previsto dalla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di topografia.	Topografia istituti industriali e per geometri.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA I.

Istituto tecnico nautico

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale.		a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del Testo Unico approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592. c) Laurea in filosofia d) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. e) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile. f) Laurea in geografia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero.	Diploma di storia e geografia.	Storia e geografia in qualunque scuola media.
II. Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Fisica, elementi di chimica misure elettriche, elementi di macchine.	a) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. b) Idoneità in concorso a cattedre di fisica nei Regi istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	a) Laurea in fisica o in matematica e fisica od in ingegneria o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine.	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine nei Regi Istituti tecnici nautici.
III. Astronomia e navigazione.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Astrono-		a) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal R. Istituto Superiore navale di Napoli.	Diploma di astronomia e navigazione.	Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorolo-

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	mia, navigazione, oceanografia e meteorologia.		*b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.		gia negli istituti tecnici nautici.
IV. Attrezzatura e manovra.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	*a*) Diploma di abilitazione di attrezzatura e manovra, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di arte navale e di attrezzatura e manovra nei Regi istituti tecnici nautici, congiunta a laurea. *c*) Laurea in ingegneria navale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal R. istituto superiore navale di Napoli. *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del Regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della R. marina. *c*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. Laurea in ingegneria navale e meccanica.	Diploma di attrezzatura e manovra.	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale nei Regi Istituti nautici.
V. Macchine marine e disegno.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	*a*) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo nei Regi istituti nautici congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria navale e industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente. *c*) Titolo di cui all'art. 16 del Regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.	Diploma di macchine marine e disegno.	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva nei Regi Istituti tecnici nautici.
VI. Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Teoria della nave; meccanica applicata, disegno	*a*) Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna.	Diploma di teoria e costruzione della nave.	Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria de-

(1) I professori di ruolo delle scuole o di istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. c) Idoneità in concorsi a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	b) Laurea in ingegneria non prevista dalla lettera precedente.		scrittiva, disegno di costruzione navale, nei Regi Istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA *L*.

Scuola professionale femminile

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
*. II Disegno. **.	*Scuola professionale femminile*: Disegno, nozioni di storia dell'arte.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguita in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533 o di abilitazione all'insegnamento del disegno professionale femminile conseguito in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione dei politecnici se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il R. Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno di Regie scuole professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra messa a concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di maturità propria del Liceo Artistico; licenza da Istituto d'Arte; Licenza da Liceo femminile (art. 68 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123). *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di Belle Arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno professionale femminile.	Disegno e nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica, regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

** Ai fini dell'assunzione in ruolo tale concorso è riservato esclusivamente alle donne.

TABELLA *N*.

Classi di concorso a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi istituti tecnici dichiarate corrispondenti, ai fini del secondo comma dell'articolo 64, del R. D. 5 luglio 1934 n. 1185 a classi di concorso a Cattedre in istituti di altro ordine.

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	ISTITUTI DI ALTRO TIPO
Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola tecnica e nella Scuola professionale femminile (tabella *A*, classe I).	Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. Tabella *B*, classe I).
Lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II).	Lettere italiane e storia, nell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930 n. 485 e successive modifiche).
Lingua e letteratura straniera nella Scuola tecnica commerciale e nell'Istituto tecnico inferiore, (tabella *A*, classe IV - tabella *A*. classe III del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Lingua e letteratura straniera nel ginnasio e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930 numero 485 e successive modifiche).
Lingua e letteratura straniera nell'istituto tecnico industriale, commerciale e nautico (tabella *A*, classe V - tabella *A*, classe IV del R. decreto 5 luglio 1934, Anno XII, n. 1185).	Lingua e letteratura straniera nel liceo scientifico (R. derceto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Matematica e fisica nell'istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe VII — tabella *A*, classe VI del R. decreto 5 luglio 1934. n. 1185).	Matematica e fisica nel liceo, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)
Disegno (tabella *A*, classe X - tabella *A*, classe IX del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Disegno nell'istituto magistrale e nel liceo scientifico (Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista negli istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I del Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Italiano, latino, storia e geografia nei ginnasi e nel corso inferiore dell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I).
Matematica nell'istituto tecnico inferiore (tabella *B*, classe II del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Matematica nel ginnasio isolato (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Scienze naturali geografia, chimica e merceologia nell'istituto tecnico commerciale (tabella *G*, classe I - tabella *H*, classe I del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Scienze naturali, chimica e geografia nel liceo e nel liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)

(4521)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di interprete di ruolo di gruppo B nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto dell'Eccellenza il Capo del Governo in data 24 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, registro n. 7 Finanze, foglio n. 203;

Veduta la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1941-XIX, n. 5728/2081 di protocollo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di interprete di ruolo di gruppo *B*, nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l'ammissione ai medesimi non è richiesto alcun titolo di scuola media superiore o inferiore, poichè il loro esito favorevole costituirà di per sè titolo utile ai soli fini della assunzione nel predetto ruolo.

Art. 2.

Sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

I concorrenti alla data del presente decreto, non devono aver superato l'età di anni 31.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 36 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante le guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valore militare, per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 40.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Il limite massimo di età è elevato di 2 anni per coloro che, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione all'esame, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta.

A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare all'esame senza limiti di età gli impiegati, o insegnanti, civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Ad eccezione degli italiani non regnicoli e dei cittadini italiani residenti all'estero, tutti gli aspiranti ai posti suddetti, qualora non siano già alle dipendenze del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono avere ottemperato agli obblighi di leva, per cui dovranno dimostrare di aver prestato il servizio militare derivante dagli obblighi medesimi o di essere stati riformati.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande di ammissione dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, delle lingue estere conosciute nelle quali chiedono di essere esaminati, del titolo di studio posseduto, anche se di stato estero o di istituto privato, o in difetto dell'uno o dell'altro, degli studi in diverso modo compiuti.

I concorrenti che risiedono nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 5.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del concorrente al P.N.F., o alla G.I.L., o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi agli esami a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda d'iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il concorrente e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, di costituzione sana ed esente da difetti di udito e di vista, rilasciato o da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, ed autenticato dalle competenti autorità;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove il concorrente risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio milio, per coloro che furono riformati, un documento che ne dichiari il motivo.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato nei reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tali circostanze mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli, nonchè coloro i quali siano già alle dipendenze del Servizio speciale riservato possono produrre, in sostituzione della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti chiaramente tale loro qualità;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6° del precedente art. 2;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano oppure no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se abiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto stesso;

m) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale loro qualità;

n) cenno riassuntivo in carta libera degli impieghi coperti, degli incarichi avuti, delle attività svolte precedente-

mente alla domanda, nonchè del grado di conoscenza delle lingue estere e del modo come il candidato le abbia apprese e praticate;

o) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 4, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento d'identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso, dovrà farsene dichiarazione nella domanda;

p) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica;

q) eventuali altri titoli e certificati.

Art. 6.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) *l*), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), *p*), i candidati che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa, la loro qualità e la loro permanenza in servizio con diritto a pensione a carico dello Stato alla data di pubblicazione del presente decreto.

La mancanza di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - ogni cambiamento di domicilio.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal predetto Ministero.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni insindacabilmente e di escludere di conseguenza dagli esami, anche durante lo svolgimento dei medesimi, il candidato che non ritenesse meritevole dell'abilitazione, la quale, per la stessa ragione, potrà anche essere negata o revocata.

Il Ministero decide insindacabilmente dell'ammissione o della esclusione dagli esami di abilitazione.

Il provvedimento della esclusione è definitivo e contro di esso non è ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 8.

Gli esami comprenderanno:

1) una prova pratica di conversazione in ciascuna delle lingue conosciute;

2) una prova pratica di interpretazione di colloqui e letture tenuti in ciascuna delle lingue conosciute;

3) una prova di dettato e traduzione in ciascuna delle lingue conosciute;

4) svolgimento di un tema di carattere storico politico riguardante l'epoca 1914-1941.

Le prove di cui ai numeri 1 e 2 precederanno quelle scritte di cui ai numero 3 e 4.

L'esito delle prime due prove sarà comunicato agli interessati il giorno seguente a quello in cui saranno tenute.

Gli esami avranno inizio il 9 febbraio 1942-XX e si svolgeranno nelle ore e nei locali che a suo tempo saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta ai candidati ammessi.

I medesimi, presentandosi alle varie prove, dovranno dimostrare la loro identità personale con documenti validi.

Art. 9.

Saranno abilitati alle funzioni d'interprete di gruppo *B* coloro che avranno riportato la media di almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove orali ed a quelle scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto separato ed eleggerà nel proprio seno il segretario.

Detta Commissione disporrà di 10 punti per ogni prova di esame.

Esauriti gli esami, compilerà la graduatoria degli abilitati secondo l'ordine di merito di ciascuno di essi, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato per le prove di esame.

L'eventuale possesso del titolo di scuola media superiore od universitaria sarà valutato preliminarmente dalla Commissione, mediante punti di merito da determinarsi dalla medesima, soltanto a parità di votazione conseguita negli esami.

Art. 11.

La graduatoria sarà accompagnata da una relazione particolareggiata da unirsi agli atti degli esami.

Il Ministero esaminerà la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a secondo dei casi, approverà, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, o annullerà, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa Commissione.

Art. 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applica il regolamento per i concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media tecnica e per i corrispondenti esami d abilitazione, approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII n, 1185.

Roma, addì 15 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(4522)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione in via straordinaria all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, che approva i programmi stabiliti per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi « Cima » e « Meschini » nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

Vista la legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 16, contenente norme per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia di coloro che sforniti di un titolo di studio richiesto, sono in possesso di un titolo legale di abilitazione almeno in un sistema stenografico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta in via straordinaria una sessione di esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media per coloro che, sforniti del titolo di studio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 222, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia, conseguito sia per titoli, sia per esami, anche in un solo sistema, e che abbiano sostenuto con esito negativo, o parzialmente negativo gli analoghi esami banditi con il decreto Ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII.

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso il Regio istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi ».

La prova pratica avrà luogo nel giorno 23 febbraio 1942-XX.

Art. 2.

A coloro che saranno dichiarati idonei, sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei sistemi o nel sistema per cui hanno sostenuto l'esame.

I candidati dovranno sostenere nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. Essi dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale sistema o per quali sistemi hanno già conseguito l'abilitazione e allegare inoltre l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma o dei diplomi di abilitazione.

Art. 3.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 4 al preside dell'Istituto.

Art. 4.

I candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-*A*, da allegarsi alla domanda.

Hanno diritto ad essere dispensati dalla tassa stessa:

1) i candidati appartenenti e famiglie composte di sette o più figli nati vivi e di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224);

2) i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183).

E' concesso altresì l'esonero della metà tassa ai candidati appartenenti a famiglie composte di cinque o sei figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, numero 224).

Art. 5.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, diploma o diplomi di abilitazione dei quali il candidato è in possesso, il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto qualunque cambiamento del loro domicilio e della loro residenza.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale o copia autentica legalizzata del titolo o dei titoli di abilitazione all'insegnamento della stenografia posseduti;

c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72-*A*) di L. 200 (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del Registro, o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente articolo.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4, e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* all'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi » Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore ai 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa), o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di quest'articolo, non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 7.

Il preside dell'Istituto decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro 15 giorni al Ministro per l'educazione nazionale, il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alla prova pratica nel giorno e nel luogo indicato nell'art. 1 senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o la tessera d'iscrizione al P.N.F. o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione è nominata dal Ministero ed è composta di quattro membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono una prova pratica e una prova orale (lettura, colloquio e lezione).

La natura e le modalità della prova pratica sono stabilite dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 16, la natura e le modalità del colloquio e della lezione sono stabilite nel programma approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 21 ottobre 1938-XVI.

La prova pratica avrà inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione anzidetta.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti assegnati alla prova pratica non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali, saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente a mezzo di comunicazione fatta dal presidente della Commissione o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di 6/10 in ognuna delle prove di esame.

Art. 10.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero, il quale accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministro sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - indicando il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita ed allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 11.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi d'Istituti e delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 12 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI DI ESAMI

Prova pratica:

Trascrizione nei caratteri stenografici di uno o due sistemi, di un brano di circa mille parole.

Prove orali:

1) Lettura di uno stenoscritto italiano a scelta della Commissione.

2) Interrogazione di tecnica, didattica e di storia della stenografia (moderna), con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani, oltre a quelli contemplati dal R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759.

3) Lezione pratica su ciascuno dei sistemi per cui si sostiene l'esame, sui temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

(4523)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5102515) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 4 —

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 276 del 22 novembre 1941-XX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

N. 57.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151.

4ª ESTRAZIONE ESEGUITA IN ROMA IL GIORNO 10 NOVEMBRE 1941-XX

In conformità dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 ottobre 1941-XIX, n. 252, e con le prescritte formalità, sono stati sorteggiati, per l'ammortamento al 1° gennaio 1942-XX, per ciascuna delle serie *A, B, C, D, E* e *F*, i seguenti cinque gruppi, comprendenti ognuno cinquantamila obbligazioni unitarie da lire cento ciascuna, per un complessivo capitale nominale di lire cinque milioni per ogni gruppo.

Serie A

Gruppi: **XXIV** **LXIII** **CXXVI** **CLXXVI** **CXCVII**
(ventiquattro) — (sessantatre) — (centoventisei) — (centosettantasei) — (centonovantasette)

Serie B

Gruppi: **XVI** **LXIX** **XCIII** **CIV** **CLXXXIII**
(sedici) — (sessantanove) — (novantatre) — (centoquattro) — (centottantatre)

Serie C

Gruppi: VI XCIII XCV CXI CIL
(sei) — (novantatre) — (novantacinque) — (centoundici) — (centoquarantanove)

Serie D

Gruppi: V XXX XXXI CXXXI CLII
(cinque) — (trenta) — (trentuno) — (centotrentuno) — (centocinquantadue)

Serie E

Gruppi: XXI XXXVI XLVI CXXVI CXCVII
(ventuno) — (trentasei) — (quarantasei) — (centoventisei) — (centonovantasette)

Serie F

Gruppi: III VII XXVII CX CLVI
(tre) — (sette) — (ventisette) — (centodieci) — (centocinquantasei)

AVVERTENZE

I titoli, portanti *impresso in cifre romane* uno dei numeri dei *gruppi* sopra indicati, cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1941-XX e il rimborso del loro capitale potrà essere domandato a partire dal 1° gennaio 1942-XX.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola del semestre d'interesse scadente al 1° luglio 1942-XX, nonchè di tutte le altre cedole di scadenza successiva, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per il rimborso, alle sezioni di Regia tesoreria; i titoli rappresentati da certificati nominativi dovranno essere presentati, con apposita domanda, alla Direzione generale del debito pubblico ovvero alle intendenze di finanza esclusa quella di Roma.

Le estrazioni sono state eseguite alla presenza della apposita commissione di cui all'art. 2 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, costituita da un rappresentante del direttore generale del debito pubblico, dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, dal capo della divisione Gran Libro delle rendite nominative, dal capo di divisione amministrativa designato dal direttore generale e da un delegato della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Il direttore generale:
POTENZA

Il capo della divisione Gran Libro:
GENTILUCCI

PRESTITO REDIMIBILE 5% — GRUPPI SORTEGGIATI NELLE PRECEDENTI ESTRAZIONI

Serie A

Gruppi	Numero ed anno di estrazione
XI (undici)	III–1940
XIII (tredici)	I–1938
XXVII (ventisette)	II–1939
XLII (quarantadue)	I–1938
LXVI (sessantasei)	II–1939
LXXI (settantuno)	III–1940
LXXIX (settantanove)	II–1939
LXXXII (ottantadue)	I–1938
XCIV (novantaquattro)	III–1940
C (cento)	III–1940
CXXXIV (centotrentaquattro)	I–1938
CXXXVIII (centotrentotto)	II–1939
CXLV (centoquarantacinque)	III–1940

Serie B

Gruppi	Numero ed anno di estrazione
XI (undici)	II–1939
XV (quindici)	III–1940
XLVII (quarantasette)	II–1939
LIV (cinquantaquattro)	II–1939
LXVI (sessantasei)	III–1940
LXX (settanta)	III–1940
LXXXV (ottantacinque)	I–1938
LXXXVII (ottantasette)	I–1938
CIX (centonove)	III–1940
CXVI (centosedici)	I–1938
CLXII (centosessantadue)	II–1939
CLXV (centosessantacinque)	I–1938
CLXXVI (centosettantasei)	III–1940

Serie C

Gruppi	Numero ed anno di estrazione
V (cinque)	III–1940
VIII (otto)	I–1938
XXXIV (trentaquattro)	II–1939
XLII (quarantadue)	I–1938
CI (centouno)	II–1939
CVII (centosette)	II–1939
CXV (centoquindici)	III–1940
CXIX (centodiciannove)	I–1938
CXX (centoventi)	III–1940
CXXX (centotrenta)	I–1938
CXXXIII (centotrentatre)	II–1939
CXXXVI (centotrentasei)	III–1940
CLV (centocinquantacinque)	III–1940

Serie D

Gruppi	Numero ed anno di estrazione	Gruppi	Numero ed anno di estrazione
XXIII (ventitre)	I-1938	**LXXI** (settantuno)	I-1938
XXXVII (trentasette)	III-1940	**LXXXV** (ottancinque)	I-1938
XL (quaranta)	II-1939	**LXXXVI** (ottantasei)	II-1939
XLIV (quarantaquattro)	II-1939	**CLXII** (centosessantadue)	II-1939
LXII (sessantadue)	III-1940	**CLXXXIV** (centottantaquattro)	III-1940
LXVIII (sessantotto)	III-1940	**CXCI** (centonovantuno)	I-1938
LXX (settanta)	III-1940		

Serie E

Gruppi	Numero ed anno di estrazione	Gruppi	Numero ed anno di estrazione
XLIII (quarantatre)	II-1939	**CXXVII** (centoventisette)	I-1938
LVIII (cinquantotto)	II-1939	**CLII** (centocinquantadue)	III-1940
LXVI (sessantasei)	I-1938	**CLXVIII** (centosessantotto)	II-1939
LXXXVIII (ottantotto)	II-1939	**CLXXV** (centosettantacinque)	I-1938
C (cento)	III-1940	**CXCI** (centonovantuno)	III-1940
CI (centouno)	III-1940	**CIC** (centonovantanove)	I-1938
CXVII (centodiciassette)	III-1940		

Serie F

Gruppi	Numero ed anno di estrazione	Gruppi	Numero ed anno di estrazione
XXIX (ventinove)	II-1940	**CXLV** (centoquarantacinque)	III-1940
LVII (cinquantasette)	I-1940	**CXLVII** (centoquarantasette)	III-1940
LXII (sessantadue)	I-1940	**CLXX** (centosettanta)	I-1940
XCI (novantuno)	II-1940	**CLXXIV** (centosettantaquattro)	II-1940
CXII (centododici)	II-1940	**CLXXVII** (centosettantasette)	III-1940
CXXXV (centotrentacinque)	I-1940	**CLXXXV** (centottantacinque)	III-1940
CXXXVII (centotrentasette)	III-1940		

(4538)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 0,50

(510363) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.